

Ministero della Giustizia		
Tribunale di SIRACUSA		
N. <u>467/ini</u>	Data <u>12/02/2026</u>	
Funzione <u>1</u>	Macroattività <u>2</u>	Attività <u>1</u>
Fascicolo <u>330/2026</u>		Sottofascicolo



TRIBUNALE DI SIRACUSA

Sezione Prima Civile – Settore Procedure Concorsuali

CIRCOLARE DI SEZIONE

Al Presidente del Tribunale

dott.ssa Dorotea Quartararo

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa

Al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti

ed Esperti Contabili di Siracusa

Ai professionisti nominati

Oggetto: Chiusura delle procedure concorsuali in pendenza di giudizi –
Ammissibilità della chiusura anche in assenza di riparto

1. Premessa

Com'è noto, la riforma del 2015 dell'art. 118, comma 2, l.f. ha introdotto un modello di chiusura anticipata volto a evitare la protrazione irragionevole della procedura quando l'unica attività residua consiste nella pendenza di giudizi,



spesso destinati a protrarsi per periodi incompatibili con le esigenze di speditezza proprie del diritto concorsuale.

La norma non chiariva che cosa accadesse quando la procedura fosse **priva di qualunque attivo** e pertanto l'unico attivo potenziale fosse legato all'esito di un giudizio ancora pendente. Proprio questa incertezza aveva generato, già sotto il vigore della legge fallimentare, un ampio dibattito in dottrina e prassi.

Invero, la formulazione letterale dell'art. 118, comma 2, l.f., laddove stabilisce che la pendenza di giudizi non impedisce la chiusura *“nel caso di cui al n. 3”* ovvero quella per compiuta ripartizione dell'attivo, sembrava limitare l'ammissibilità della chiusura anticipata con lite pendente solamente alle procedure in cui vi fosse già un attivo da distribuire ai creditori e fosse pertanto possibile eseguire un riparto dell'attivo realizzato, escludendola invece nell'ipotesi di cui al successivo n. 4), relativo al caso di fallimenti ancora privi di attivo distribuibile ai creditori.

Questa Sezione, con la ***“Circolare sulla chiusura anticipata delle procedure fallimentari con giudizi pendenti” del 27 ottobre 2017***, conformandosi alla prassi seguita da numerosi uffici giudiziari, aderendo a questa tesi restrittiva, aveva inizialmente ritenuto la mancanza di attivo come condizione ostativa alla chiusura, affermando espressamente che la chiusura anticipata potesse trovare applicazione solo quando un riparto almeno parziale fosse già stato effettuato, ed escludendone invece l'applicazione in tutti i casi di mancanza di attivo, ove vi fosse solo l'aspettativa di un attivo "potenziale" condizionato al buon esito di uno o più giudizi pendenti e di un riparto futuro ed eventuale (cfr. circolare cit.).

Orbene, all'esito di una nuova e approfondita riflessione, maturata alla luce dei più recenti contributi della dottrina maggioritaria, delle prassi diffuse presso diversi uffici giudiziari e dell'avvento del Codice della Crisi, i Giudici addetti

alle procedure concorsuali intendono ora rimeditare e modificare il precedente orientamento.

2. Il quadro interpretativo maturato sotto l'art. 118 l.f.

Già sotto la legge fallimentare, invero, la dottrina aveva da tempo evidenziato che l'istituto della chiusura anticipata, introdotto dall'art. 118, comma 2, l.f., perseguiva una funzione essenzialmente deflattiva, mirata a ridurre la durata delle procedure ed evitare che esse rimanessero aperte unicamente per la presenza di giudizi pendenti.

In quest'ottica, si era ritenuto che subordinare la chiusura alla presenza di un attivo da ripartire risultava contrario alla *ratio* della norma, in quanto la permanenza della procedura in assenza di attività gestoria utile avrebbe comportato un inutile aggravio di costi e tempi, privo di qualsiasi vantaggio per i creditori, e si sarebbe posta in contrasto con la finalità della norma, che era quella di prevenire il contenzioso risarcitorio per irragionevole durata *ex lege* "Pinto".

Sul piano letterale, si è affermato che il rinvio alla sola ipotesi di chiusura con riparto non postula affatto che un riparto sia già possibile per la soddisfazione parziale dei creditori concorsuali, andando riferito all'attitudine attuale o anche solo potenziale della procedura di addivenire al soddisfo dei creditori e pertanto alle prospettive finali della procedura e non a quelle esistenti al momento della chiusura.

Il che impone al curatore un'attenta e rigorosa valutazione sulle concrete prospettive dei giudizi in corso, atteso che, in caso di prognosi negativa, essi

andrebbero subito rinunciati per consentire la definitiva conclusione delle attività concorsuali.

Progressivamente, l'interpretazione prevalente ha riconosciuto che la mancanza di attivo non può essere considerata di per sé ostativa alla chiusura anticipata, anche in presenza di giudizi pendenti.

Ciò ha condotto anche una parte della giurisprudenza ad ammettere la chiusura anticipata pur senza un riparto, ove la prosecuzione della procedura avrebbe altrimenti comportato mera durata senza utilità per i creditori.

3. Il Codice della Crisi e la conferma dell'orientamento

Con l'entrata in vigore degli artt. 233 e 234 del Codice della Crisi, le conclusioni interpretative elaborate sotto la disciplina previgente hanno ricevuto una chiara conferma normativa.

In particolare, l'art. 234 CCII non collega la chiusura alla presenza di attività da ripartire né alla possibilità di compiere un riparto finale.

Secondo la dottrina maggioritaria e le prassi più recenti, tale disciplina ha fugato definitivamente ogni dubbio sull'ammissibilità della chiusura anche quando la procedura sia priva di attivo, confermando che la prosecuzione dei giudizi pendenti non richiede la permanenza della piena struttura concorsuale.

Parimenti, le prassi di numerosi uffici giudiziari hanno riconosciuto che mantenere aperta una procedura senza attivo non reca vantaggio ai creditori, determina costi e adempimenti ingiustificati e risulta incoerente con i principi di efficienza, economicità e ragionevole durata.

4. Principio interpretativo della Sezione

Alla luce delle elaborazioni della dottrina maggioritaria, delle prassi nazionali e del Codice della Crisi, i giudici della Sezione addetti alle procedure concorsuali, con la presente circolare, intendono pertanto modificare il precedente orientamento, chiarendo espressamente che la chiusura della procedura in pendenza di giudizi ai sensi dell'art. 118, comma 2, l.f., deve ritenersi ammissibile **anche quando non sia possibile effettuare alcun riparto in favore dei creditori.**

La mancanza di attivo o, comunque, la mancanza di un riparto, non costituisce dunque condizione ostativa, né diretta né indiretta, alla chiusura della procedura, poiché la prosecuzione dei giudizi pendenti resta garantita attraverso la legittimazione ultrattiva del curatore e la permanenza della procedura priva di attività utile si porrebbe in contrasto con i principi di efficienza, economicità e ragionevole durata.

5. Invito ai Curatori

I Giudici delegati rivolgono pertanto un espresso invito a tutti i Curatori fallimentari, compresi quelli operanti nelle procedure soggette al cd. "vecchio rito", affinché, nelle procedure la cui chiusura risulti attualmente impedita soltanto dalla pendenza di giudizi – anche nelle ipotesi di totale assenza di attivo e nei casi in cui il riparto finale potrà essere compiuto soltanto all'esito del giudizio pendente – provvedano, **con la massima urgenza**, a porre in essere tutti gli incombeni necessari alla chiusura della procedura con lite pendente.

Con l'espresso avvertimento che i ritardi nella gestione e nella chiusura delle procedure possono generare responsabilità patrimoniale ai sensi della cd. Legge

Pinto, qualora l'inerzia o la protrazione ingiustificata determini una durata irragionevole della procedura.

6. Aspetti procedurali e rinvio alla circolare operativa

Sotto il profilo procedurale, in presenza dei presupposti per la chiusura con lite pendente ai sensi dell'art. 118, comma 2, l.f., laddove non sia presente attivo da distribuire ai creditori o, comunque, ragioni di opportunità (la cui valutazione è rimessa ai giudici delegati) sconsiglino l'esecuzione di un riparto, anche parziale, il curatore procederà direttamente al deposito del rendiconto.

Dopo l'approvazione del rendiconto, il curatore chiederà la chiusura della procedura, senza liquidazione di alcun acconto sul compenso.

Il compenso sarà unico e liquidato dal Tribunale solo dopo la definizione dei giudizi pendenti. Nel caso in cui, anche all'esito dei giudizi pendenti, non sia stato realizzato alcun attivo, il compenso del curatore sarà posto a carico dell'Erario e la procedura sarà definitivamente archiviata senza effettuare alcun riparto.

Gli ulteriori aspetti procedurali e operativi relativi alla chiusura anticipata (contenuto delle istanze e del rendiconto, modalità di prosecuzione dei giudizi, gestione delle sopravvenienze attive, modelli di decreto) restano integralmente disciplinati nella citata circolare operativa del 27/10/2017, cui si rinvia, nei limiti di compatibilità.

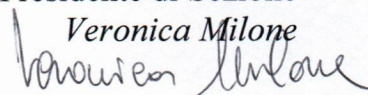
La circolare sarà pubblicata sul sito internet del Tribunale di Siracusa e mediante affissione all'albo della cancelleria fallimentare.

Si invitano i Presidenti dei Consigli Professionali in indirizzo a favorire la diffusione del documento tra i professionisti iscritti.

Siracusa, 5 febbraio 2026

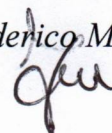
Il Presidente di Sezione

Veronica Milone



I Giudici delegati

Federico Maida



Nicoletta Rusconi

